

PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE N. 28 DEL 30.09.2020

OGGETTO. ISCRIZIONE D'UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CANCELLAZIONE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) REVOCATO/SCADUTO O NON VALIDO.

Il Conservatore,

- visti gli articoli 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) e 5, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata presso l'ufficio del Registro delle imprese competente;
- vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 25.04.2015 (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) con la quale si dispone che gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere cancellati dal registro delle imprese;
- vista la disposizione del 17 febbraio 2016, a firma congiunta del Giudice delegato e del Conservatore del registro delle imprese, con la quale è previsto che le comunicazioni di avvio del procedimento relativo all'iscrizione d'ufficio (art. 2190 c.c.) della cancellazione dell'indirizzo PEC dell'impresa in quanto revocato, non attivo, scaduto o non univoco, nonché di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC (art. 2191 c.c.), avvengano mediante pubblicazione per trenta giorni nell'albo camerale on line ai sensi dell'art. 8, c.3, legge 241/1990;
- visto che con nota prot. n.34336 del 09.07.2020, affissa all'albo camerale in data 10.07.2020, l'ufficio del registro delle imprese ha avviato la procedura di cancellazione d'ufficio degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) inesistenti, revocati o scaduti relativi a n.2.031 imprese;
- preso atto che la notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inesistente, revocato o scaduto è stata pubblicata all'Albo camerale per trenta giorni consecutivi e precisamente dal giorno 10.07.2020 al giorno 09.08.2020 (nota nr. 40193 del 10.08.2020);

- visto il comma 6-ter dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185 ed il comma 2 dell'art. 5 decreto-legge 179/2012 (commi rispettivamente inserito e sostituito dall' art. 37, comma 1 lett. c), e comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) che, modificando la normativa previgente, hanno disposto che <<il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile>>;
- atteso che effettuata nuovamente la verifica delle PEC è stato riscontrato che diverse imprese hanno regolarizzato la loro posizione (n. 316 imprese);
- rilevato che ricorrono i presupposti in fatto ed in diritto per ordinare la cancellazione dal registro delle imprese degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) chi siano risultati inesistenti, revocati o scaduti;

determina

- di iscrivere nel Registro delle imprese di Taranto la cancellazione dell'indirizzo dei posta elettronica certificata (PEC) delle imprese n.1.715 riportate nell'elenco allegato, facente parte integrate del presente provvedimento, e per le quali l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) é risultato essere inesistente, revocato o scaduto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul proprio sito istituzionale per otto giorni consecutivi, informando l'impresa che avverso il provvedimento è ammesso reclamo al giudice del registro ai sensi dell'art. 2189 c.c.;
- di autorizzare il consolidamento e la cancellazione massiva dell'indirizzo PEC delle imprese presenti nel predetto elenco, preceduta dall'inserimento della "Nota di provvedimento" <<Cancellazione d'ufficio dell'indirizzo PEC disposta con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. ... del ... >>, che sarà riportata nelle informazioni storiche della visura.

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005